APPROVAZIONE DEGLI ATTI STIPULATI IN BERLINO, TRA L'ITALIA, LA GERMANIA, LA BULGARIA, LA CROAZIA E L'UNGHERIA, IL 22 LUGLIO 1942, SULLA SISTEMAZIONE PATRIMONIALE DELL'EX STATO JUGOSLAVO E SU TALUNE ALTRE QUESTIONI FINANZIARIE CON ESSA COLLEGATE

Art. 6 (Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate)

Ogni Stato acquirente regolera' la sua quota del debito statale ex-jugoslavo in prima linea mediante i titoli jugoslavi ed i debiti non rappresentati da titoli che, al 15 aprile 1941, si trovavano nel territorio di uno degli Stati acquirenti ed erano di proprieta' di persone contemplate in questo Accordo (art. 5, comma 2) nella maniera seguente:

Ogni Stato acquirente provvedera' immediatamente, o comunque al piu' tardi entro quattro mesi dalla firma del presente Accordo, a ritirare dalla circolazione nel suo territorio i titoli jugoslavi, sostituendoli con titoli propri.

Dei titoli cosi' cambiati, nonche' dei debiti assunti non rappresentati da titoli, sara' fatta comunicazione ad un Ufficio di compensazione a Belgrado, alle dipendenze dell'Amministrazione germanica, al quale dovranno essere rimessi i relativi titoli e documenti di debito. Ogni Stato acquirente puo' inviare a questo Ufficio un suo delegato. Le spese di questo delegato sono a carico del rispettivo Stato.

Inoltre saranno utilizzati per il pareggio della quota anche i titoli di Stato e debiti statali non rappresentati da titoli che saranno assegnati ad uno Stato acquirente, ai suoi sudditi ed istituzioni in seguito alle varie sistemazioni finanziarie (ad es. le riserve degli istituti privati di assicurazione, ecc.). Nel caso in cui nel quadro di siffatte sistemazioni sara' assegnata ad uno Stato acquirente, ai suoi sudditi ed istituzioni, una quota di credito su debiti non rappresentati da titoli, anche questa quota sara' utilizzata a scarico della quota dello Stato acquirente.

I titoli consegnati devono essere muniti di tutte le cedole scadute dopo il 15 aprile 1941. Le cedole mancanti saranno dedotte al loro valore nominale dal valore dei rispettivi titoli. Gli interessi maturati fino al 15 aprile 1941, sui debiti non rappresentati da titoli e non ancora pagati vengono pure assunti dagli Stati acquirenti. Se uno Stato ha pagato interessi su titoli dopo il 15 aprile 1941, i relativi importi dovranno essere computati sulla sua quota di debito.

La rimessa dei titoli all'Ufficio predetto dovra' avvenire senza spesa. I titoli dovranno essere ordinati per emissioni e numeri ed accompagnati da un elenco numerico. I debiti non rappresentati da titoli assegnati ad uno Stato acquirente saranno registrati presso l'Ufficio di compensazione (art. 6, comma 3) separatamente per ogni Stato acquirente con i relativi interessi scaduti fino al 15 aprile 1941.

Restano esclusi dalla rimessa e dal computo sul debito i titoli gia' ammortizzati con procedimento normale.

Versione in vigore dal 23 marzo 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Atti stipulati in Berlino, tra l'Italia, la Germania, la Bulgaria, la Croazia e l'Ungheria, il 22 luglio 1942, sulla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo e su talune altre questioni finanziarie con essa collegate
Estremi	Legge 14 dicembre 1942, n. 1828
Partizione	Accordo sistemazione patrimoniale ex Stato jugoslavo e questioni finanziarie collegate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-atti-stipulati-in-berlino-tra-l-italia-la-germania/accordo-sistemazione-patrimoniale-ex-stato-jugoslavo-e-quest-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

jugoslavo e questioni finanziarie collegate)

jugoslavo e questioni finanziarie collegate)